

## *Le malattie da esposizione ad amianto nella giurisprudenza penale*

### **A) L'introduzione della responsabilità degli enti**

Art. 300. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). - 1. **In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

### **Art. 55 T.U.**

1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte (q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione);

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34.

2. **Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:**

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);

b) **in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici** di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e **da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;**

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

## **D.Lgs. 8-6-2001 n. 231**

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

### **5. Responsabilità dell'ente.**

1. L'ente è responsabile per i reati commessi **nel suo interesse o a suo vantaggio**:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### **6. Soggetti *in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*.**

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati <sup>(2)</sup>.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

(2) In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi gli articoli da 5 a 8, D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

### **7. Soggetti *sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente*.**

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
4. L'efficace attuazione del modello richiede:
  - a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
  - b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### **I modelli di organizzazione e di gestione sono previsti dall'art. 30 T.U.**

#### **I profili temporali:**

##### **1) Successione nella posizione di garanzia in materia di amianto**

Nell'ambito dei procedimenti penali aventi per oggetto tumori professionali, vengono sovente imputati soggetti che hanno assunto **posizioni di responsabilità per periodo limitati nell'arco della complessiva esposizione del lavoratore all'agente cancerogeno presso l'azienda**. In questi casi la tesi difensiva ricorrente è: se la dose iniziale è avvenuta in tempi sicuramente lontani che non è possibile individuare (in considerazione dei lunghissimi tempi di latenza della malattia) nel caso di pluridecennali esposizioni all'inalazione delle fibre di amianto - ove l'esposizione iniziale sia riconducibile alla condotta di diversi soggetti - la causalità della condotta di coloro che sono succeduti nelle posizioni di garanzia non potrebbe essere ritenuta accertata in termini di elevata credibilità razionale.

##### **2) Rapporti con la responsabilità degli enti**

Art. 2 d.lgs. 8-6-2001 n. 231

L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato è **le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto**.

#### **B) I principi giurisprudenziali in materia di morte e lesione da violazione delle norme in materia di amianto**

##### **1) L'epoca di insorgenza della malattia**

**Sez. IV, Sentenza n. 37432/2003**

Nel delitto di lesioni personali colpose derivanti da malattia professionale caratterizzata da evoluzione nel tempo, **il momento di consumazione del reato non è quello in cui sarebbe venuta meno la condotta del responsabile causativa dell'evento, bensì quello dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni**, sicché ai fini della prescrizione il "dies commissi delicti" va

retrodatato al momento in cui risulti la malattia "in fieri", anche se non stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente. (Fattispecie in tema di malattia professionale derivante da prolungata esposizione a polveri di amianto).

## **2) Il nesso di causalità**

### **- in generale <sup>1</sup>: principi affermati da Sez. IV, sentenza n. 988/2003, Macola**

---

#### **<sup>1</sup> Sez. U, Sentenza n. 30328/2002**

Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato **alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica**, sicché esso è configurabile **solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi**, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittimamente affermata la responsabilità di un sanitario per omicidio colposo dipendente dall'omissione di una corretta diagnosi, dovuta a negligenza e imperizia, e del conseguente intervento che, se effettuato tempestivamente, avrebbe potuto salvare la vita del paziente). .

#### **In precedenza avevano aderito a tale impostazione (in materia di amianto)**

Sez. IV, Sentenza n. 3567 del 05/10/1999 Ud. (dep. 20/03/2000 ) Rv. 216210

Per ritenere la sussistenza del rapporto di causalità è sufficiente che l'effetto, o evento, consegua dalla causa in termini di alta probabilità. (Fattispecie relativa a morte di un lavoratore per asbestosi in cui si è ritenuto che la esposizione alle polveri di amianto per quattro anni successivi alla contrazione della malattia, durante i quali il datore di lavoro non aveva in alcun modo provveduto a ridurre l'incidenza delle polveri, avesse aggravato la malattia e fosse pertanto in rapporto causale con l'evento).

Sez. IV, Sentenza n. 5716 del 25/09/2001 Ud. (dep. 13/02/2002 ) Rv. 220953

In tema di nesso di causalità, non è sufficiente che il giudice accerti che, senza la condotta dell'uomo, l'evento non si sarebbe verificato soltanto con "apprezzabile probabilità", in quanto il rapporto causale richiede, invece, un più alto grado di probabilità o di credibilità razionale, vicino alla certezza. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra la mancata osservanza della normativa in materia di igiene del lavoro relativa all'esposizione a polveri di amianto e l'insorgenza di mesotelioma pleurico che aveva condotto al decesso del lavoratore).

Sez. IV, Sentenza n. 988 del 11/07/2002 Ud. (dep. 14/01/2003 ) Rv. 227000

In tema di responsabilità colposa per violazione di norme prevenzionali, la circostanza che la condotta antidoverosa, per effetto di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del giudizio produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua possibile implicazione nel momento in cui è stata tenuta, non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, quando l'evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui tutela avrebbe dovuto indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma, e risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in concreto attuata. (Fattispecie relativa all'esposizione di lavoratori all'inalazione di polveri di amianto, nella quale l'eventuale ignoranza dell'agente circa la possibile produzione di malattie tumorali, e soprattutto del mesotelioma pleurico, è stata giudicata irrilevante a fronte dell'omissione di cautele che sarebbero state comunque doverose, secondo le conoscenze dell'epoca, per la prevenzione dell'asbestosi, e cioè di una malattia comunque molto grave e potenzialmente fatale, almeno in termini di durata della vita).

Sez. IV, Sentenza n. 988 del 11/07/2002 Ud. (dep. 14/01/2003 ) Rv. 227001

Il rapporto di causalità tra una condotta (commissiva od omissiva) ed un determinato evento è configurabile non solo quando, secondo un giudizio di alta probabilità logica, l'evento stesso non avrebbe avuto luogo se il comportamento considerato non fosse stato tenuto, ma anche nei casi in cui risulti, con elevato grado di credibilità razionale, che detto evento si sarebbe realizzato in epoca significativamente posteriore, o con minore intensità lesiva. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori in conseguenza dell'inalazione di polveri di amianto, ove è stata assegnata rilevanza causale alla condotta di soggetti responsabili della gestione aziendale per una parte soltanto del periodo di esposizione a rischio delle persone offese, sul presupposto che tale condotta avesse ridotto i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente).

Sez. IV, Sentenza n. 988 del 11/07/2002 Ud. (dep. 14/01/2003 ) Rv. 227002

In tema di causalità, la dipendenza di un evento da una determinata condotta deve essere affermata anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale, e possano essere configurate sequenze alternative di produzione dell'evento, purché ciascuna tra esse sia riconducibile all'agente e possa essere esclusa l'incidenza di meccanismi eziologici indipendenti. (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori in conseguenza dell'inalazione di polveri di amianto, ove - pur nell'assenza di dati certi sull'epoca di maturazione della patologia - è stata assegnata rilevanza causale alla condotta di soggetti responsabili della gestione aziendale per una parte soltanto del periodo di esposizione delle persone offese, sul presupposto che tale condotta avesse ridotto i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte

**a) il rapporto causale sussiste nei casi in cui sia provato che:**

- 1) l'intervento doveroso omissivo (nella causalità omissiva) o quello corretto in luogo di quello errato (nella causalità commissiva) avrebbe evitato il prodursi dell'evento in concreto verificatosi;
- 2) o ne avrebbe cagionato uno di intensità lesiva inferiore;
- 3) oppure l'evento si sarebbe verificato in tempi significativamente (non minuti od ore) più lontani ;
- 4) ovvero ancora quando, alla condotta colposa omissiva o commissiva, sia ricollegabile un'accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa (o che non sia possibile ricollegare eziologicamente alla condotta in questione).

**b) con riferimento al dubbio sull'epoca di insorgenza della patologia**, all'epoca dell'assunzione delle funzioni di amministratore da parte dell'imputato, è **sufficiente** che sia accertato che, in ogni caso, l'esposizione all'inalazione delle massicce dosi di polveri di amianto **abbia avuto effetto patogenetico sulla latenza di una malattia già esistente o sull'insorgenza di una non ancora sorta**.

**c) Riguardo, infine, al dubbio sul meccanismo evolutivo della malattia:**

“Nè può avere rilievo che, nel caso delle morti cui questo processo si riferisce, non sia stato possibile accertare, per ciascuna di esse, il meccanismo preciso (riduzione della latenza o accelerazione dell'insorgenza). **Il nesso di condizionamento deve infatti ritenersi provato non solo quando (caso assai improbabile) venga accertata compiutamente la concatenazione causale** che ha dato luogo all'evento **ma, altresì, in tutti quei casi nei quali, pur non essendo compiutamente descritto o accertato il complessivo succedersi di tale meccanismo, l'evento sia comunque riconducibile alla condotta colposa dell'agente sia pure con condotte alternative;** e purché sia possibile escludere l'efficienza causale di diversi meccanismi eziologici. In questo senso cons. Cass., sez. IV, 15 marzo 1995 n. 2650, Trotta, che ha ritenuto irrilevante l'indicazione di una delle cause alternative dell'evento qualora le conseguenze dell'una o dell'altra soluzione siano identiche. Come è stato affermato in dottrina "non si può pretendere che il giudice spieghi l'intero meccanismo di produzione dell'evento, e non lo si può pretendere perché non è possibile conoscere esattamente tutte le 'fasi intermedie' attraverso le quali la causa 'produce' l'effetto finale".

(La sentenza Macola si è occupata di una fattispecie relativa all'esposizione di lavoratori all'inalazione di polveri di amianto, nella quale l'eventuale ignoranza dell'agente circa la possibile produzione di malattie tumorali, e soprattutto del mesotelioma pleurico, è stata giudicata irrilevante a fronte **dell'omissione di cautele** che sarebbero state comunque doverose, secondo le conoscenze dell'epoca, per la prevenzione dell'asbestosi, e cioè di una malattia comunque molto grave e potenzialmente fatale, almeno in termini di durata della vita).

La successiva giurisprudenza riprende tali principi (in generale v. **Sez. IV, Sentenza n. 27975/2003, Eva; Sez. IV, Sentenza n. 7630/2004, P.G. in proc. Marchiorello ed altro**)

**Specifiche precisazioni si rinvencono:**

## Sull'individuazione di elementi concreti per la formulazione del giudizio probabilistico e l'affermazione del nesso di causalità:

### Sez. IV, Sentenza n. 37432/2003, Monti

Sulla ricostruzione del giudizio probabilistico (caso di mesotelioma):

“ **L'elevata esposizione all'amianto del (lavoratore deceduto), il tipo di tumore (mesotelioma pleurico) normalmente derivante da tale esposizione, la coincidenza del periodo con i tempi ordinari e più frequenti di incubazione**, e soprattutto il ritenuto rilievo causale - in base a convincenti accertamenti tecnici - dell'ulteriore fase di aggravamento, anche se l'insorgenza del tumore fosse anteriore al 1973, **costituiscono elementi idonei e sufficienti per ritenere il nesso di causalità** tra le condotte omissive dei ricorrenti e l'evento-morte”. Pertanto, anche se rimane dubbio il momento di insorgenza della malattia (pur ritenuto probabile che ciò sia avvenuto dopo il 1973), la protratta esposizione all'inalazione di dosi di polveri di amianto ha avuto effetto patogenetico sulla latenza di una malattia già esistente o sull'insorgenza di una non ancora sorta”.

### Sugli elementi sufficienti per ritenere provato l'effetto di accelerazione dei tempi di latenza

Sez. IV, Sentenza n. 39393/2005, Chivilò ed altri, ribadisce, anche quando sia sconosciuto l'insorgere della malattia, l'incidenza delle comprovate omissioni di cautele, in quanto il rapporto causale va ravvisato non solo quando la condotta ha prodotto l'evento, ma anche quando ha inciso sulla gravità dello stesso: “certamente l'accelerazione dei tempi di latenza dell'insorgere della malattia costituisce un effetto importante rispetto al prodursi dell'evento morte, perché ha il significato di ridurre il tempo di vita ancorché le precedenti esposizioni abbiano già avviato il processo morboso”.

La sentenza precisa che “i tempi di cui sono responsabili gli imputati non sono così brevi da ritenerli insignificanti quantomeno sotto il profilo della concausalità e ribadisce che “aumentando le assunzioni di dosi cancerogene aumenta l'incidenza dei tumori e si abbrevia la durata del periodo di latenza con accelerazione nella produzione dell'evento morte” e che “sussiste il nesso causale allorché la condotta considerata abbia avuto una durata apprezzabile”.

Sez. IV, Sentenza n. 25528/2007, P.M. e P.C. in c. Orlando e Altro, insiste sul fatto che la comprovata inalazione prolungata “ benché non necessaria per l'induzione, avesse accelerato il processo di latenza (recte, abbreviato i tempi) conclusosi con la morte del lavoratore”.

Sez. IV, sentenza n. 25528/2007, ha annullato la sentenza di assoluzione degli imputati in quanto **la Corte territoriale non aveva valutato se l'inalazione prolungata, benché non necessaria per l'induzione, avesse accelerato il processo di latenza (recte, abbreviato i tempi) conclusosi con la morte del lavoratore. Sul punto la motivazione della Corte territoriale si ravvisa generica (limitandosi ad asserire che il periodo di esposizione "ulteriore" era privo di efficacia nello sviluppo della malattia) e non risponde adeguatamente alle specifiche censure mosse nel gravame, che meritavano un maggiore approfondimento.**

Sez. IV, Sentenza n. 22165/2008, “In tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione e il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione alle polveri di amianto, **quando, pur non essendo possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia, deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul suo tempo di latenza.**”

## Sul rapporto tra il giudizio probabilistico e le leggi scientifiche di copertura:

### Sez. IV, Sentenza n. 5117/2008, Biasotti e altri.

Ribadisce che “nell’accertamento della causalità generale, ovvero nella identificazione delle leggi scientifiche di copertura, **il giudice deve individuare una spiegazione generale degli eventi basata sul sapere scientifico**, sapere (come riaffermato anche dalla nota sentenza Franzese del 10 luglio 2002 di questa Corte) **che è costituito non solo da leggi universali** (invero assai rare), **ma altresì da leggi statistiche, da generalizzazioni empiriche del senso comune, da rilevazioni epidemiologiche**», e afferma che «**i giudici di merito in proposito non potevano non tenere conto della esistenza di un riconoscimento condiviso, se non generalizzato, della comunità scientifica** - peraltro fatto già proprio da sentenze di merito e di legittimità (v., tra queste ultime, Sezione IV, 11 luglio 2002, Macola ed altro, in Dir.prat.lav., 2003, 16, 1057) - **sul rapporto esponenziale tra dose di cancerogeno assorbita (determinata dalla concentrazione e dalla durata dell’esposizione) e risposta tumorale, con la conseguente maggiore incidenza dei tumori e minore durata della latenza della malattia nelle ipotesi di aumento della dose di cancerogeno** ». Precisa, quindi, che «l’illogicità ed insufficienza della motivazione attiene le regole di valutazione (qui, le leggi scientifiche) scelte ed utilizzate per spiegare il fenomeno incriminato », e che «il vizio di motivazione deriva dal fatto che i giudici di merito hanno trascurato di prendere in esame le generalizzate massime di esperienza nonché gli studi in materia, menzionati anche nei motivi di appello e nella consulenza delle parti offese, sulle conseguenze dell’esposizione all’amianto, anche con riferimento all’accorciamento del periodo di latenza del mesotelioma, restando, invece, senza una convincente analisi critica, le argomentazioni del perito di ufficio, contraddittorie, per quanto sopra esposto».

## Sugli obblighi generali di tutela quali norme aperte che fondano la responsabilità a prescindere dal rispetto delle norme specifiche

### 1) Sez. IV, Sentenza n. 5117/2008, Biasotti e altri.

Nella condotta omissiva posta in essere prima dell’introduzione di norme specifiche sull’amianto, precisa che «ai fini della imputazione soggettiva dell’evento al soggetto agente, ai sensi dell’articolo 43 c.p., **la prevedibilità dell’evento dannoso**, ossia la rappresentazione in capo all’agente della potenzialità dannosa del proprio agire, **può riconnettersi anche alla probabilità o anche solo alla possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo congetturali)** che queste conseguenze dannose si producano, non potendosi limitare tale rappresentazione alle sole situazioni in cui sussista in tal senso una certezza scientifica», e che «le regole che disciplinano l’elemento soggettivo hanno funzione precauzionale e la precauzione richiede che si adottino certe cautele per evitare il verificarsi di eventi dannosi, anche se scientificamente non certi ed anche se non preventivamente e specificamente individuati». Precisa che «**tale possibilità** deve possedere il **requisito della concretezza**, nel senso che è richiesta la concretezza del rischio», e che, «in tema di ambiente e di tutela della vita e della salute dei consociati, **il rischio diviene concreto anche solo laddove la mancata adozione delle cautele preventive possa indurre il dubbio concreto della verifica dell’evento dannoso**», nel qual caso «anzi l’obbligo di prevenzione a carico dell’agente non può limitarsi solo ai rischi riconosciuti come sussistenti dal consenso generalizzato della comunità scientifica costituente, a seguito della interpretazione giurisprudenziale solo uno dei criteri utilizzabili dal giudice per avere conferma della validità della prova scientifica e alla adozione delle sole misure preventive generalmente praticate». Spiega che «l’obbligo di prevenzione è di tale spessore che non potrebbe neppure escludersi una responsabilità omissiva colposa del datore di lavoro allorché questi tali condizioni non abbia assicurato, pur

formalmente rispettando le norme tecniche, eventualmente dettate in tema dal competente organo amministrativo, in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le suddette prescrizioni specificamente volte a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pur sempre quello di agire in ogni caso con la diligenza, la prudenza e l'accortezza necessarie ad evitare che dalla propria attività derivi un nocumento a terzi ed in primis ai lavoratori»: **obbligo da «ricondere, oltre che alle disposizioni specifiche**

- *nel caso in esame art. 21 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303* -

Sez. IV, Sentenza n. 3567 del 05/10/1999 Ud. (dep. 20/03/2000) Rv. 216209

L'obbligo del datore di lavoro di prevenzione contro gli agenti chimici scatta pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriori abbattimenti. (Fattispecie in tema di diffusione di polvere di amianto).

Sez. IV, Sentenza n. 3567 del 05/10/1999 Ud. (dep. 20/03/2000 ) Rv. 216207

L'obbligo del datore di lavoro di impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di qualunque specie nei luoghi di lavoro, per quanto è possibile, sussiste allorché si accerti che l'imputato aveva la possibilità di impedire la diffusione delle polveri allo stato dello sviluppo delle tecniche di prevenzione o di abbattimento, nel senso che il datore di lavoro è obbligato a tenere conto delle tecnologie adottate o adottabili nello stesso settore. (Fattispecie in tema di diffusione di polvere di amianto).

proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40, comma 2, c.p.».

Rileva ancora che «il principio della concretizzazione del rischio va inteso con criteri di ragionevolezza, interpretando la regola cautelare non in senso formale e statico, ma secondo la sua ratio e secondo criteri che tengano conto dell'evoluzione della conoscenza e della possibilità di ricondurre comunque l'evento alle conseguenze della violazione della regola di condotta, anche se infrequenti e non previste anticipatamente, purché non siano completamente svincolate dallo scopo perseguito nella redazione della regola cautelare». Sotto tale profilo, «distingue, proprio in funzione della ratio, le regole cautelari per così dire “aperté”, nelle quali la regola è dettata sul presupposto che esistano o possano esistere conseguenze dannose non ancora conosciute, ed altre c.d. “rigidé”, che prendono in considerazione solo uno specifico e determinato evento». E nota che «gli artt. 19 e 21 del D.P.R. n. 303 del 1956, oggetto di contestazione agli imputati, rientrano nella prima categoria, limitandosi a dettare le regole di condotta in termini generali in relazione alla astratta possibilità del verificarsi di eventi dannosi, anche di quelli ignoti al legislatore dell'epoca, essendo già riconosciuta l'idoneità dell'amianto a provocare gravi patologie». La conclusione è che, «in sede di rinvio il giudice, dovrà, in tal senso, apprezzare, alla luce delle osservazioni sopra formulate, se la mancata eliminazione o riduzione significativa, della fonte di assunzione comportava il rischio del tutto prevedibile dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti e se il tipo di evento lesivo effettivamente verificatosi, che ha condotto alla morte il lavoratore, rientri tra quelli che la regola cautelare citata mirava a prevenire».

## 2) Sez. IV, Sentenza n. 37089/2008 :

- il D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21 all'epoca vigente, prescriveva l'obbligo per i datori di lavoro di adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare l'inalazione di polveri insalubri nell'ambiente di lavoro, mentre nella fattispecie, come accertato, nessuna cautela protettiva delle vie respiratorie era stata approntata tra quelle previste dalla norma suddetta e dall'art. 4, lett. c), d), della cui violazione era stato fatto carico agli imputati nel capo di imputazione.

- ai fini dell'integrazione dell'elemento della colpa, non era necessario che gli imputati si fossero specificamente prefigurati il rischio di insorgenza di tumori, essendo sufficiente la consapevolezza e, quindi, la prevedibilità della generale nocività della respirazione delle polveri originate dall'attività lavorativa svolta dal P. senza fare uso di mascherina respiratoria alle "presse" della ditta I. a prescindere dal grado di lesività delle polveri stesse, le quali normalmente erano rilasciate nell'ambiente di lavoro nel corso della sostituzione, a cui provvedeva la stessa persona offesa con cadenza mensile, dei cartoni di amianto usurati con altri nuovi ritagliati al momento (facendo uso, addirittura, di pistola ad aria compressa per liberare il piano di lavoro dalle polveri).

Vanno infine segnalate due recenti sentenze del 12 dicembre 2008 sotto il profilo del giudizio probabilistico:

- **Sez. IV, Sentenza n. 42128/2008**, critica la sentenza assolutoria fondata sul fatto che “ il mesotelioma non è malattia di origine esclusivamente professionale ma è connessa a fattori ambientali uniti alla predisposizione soggettiva e dunque l'accertamento in concreto della sua causa avrebbe richiesto il vaglio di un più ampio spettro di possibilità”, trattandosi di dubbio che risulta meramente teorico se raffrontato al dato obiettivo, certo, della protratta esposizione, in situazione sfavorevole (continua volatilizzazione delle microfibre), ad una varietà di amianto che ha un ruolo altamente privilegiato nell'innesco del processo carcinogenetico.

- **Sez. IV, Sentenza n. 47380/2008**, rilevato che “emerge chiaramente come sia stato definitivamente accertato nel giudizio di merito quali siano state le cautele la cui adozione sia stata omessa e come sia stata costante e perdurante per decenni la violazione quanto meno del D.P.R. 19 marzo 1956, artt. 20 e 21 (norme generali per l'igiene del lavoro) che disciplinano la difesa contro le sostanze inquinanti e tossiche nei luoghi di lavoro” affronta il tema della rilevanza temporale dell'omissione, cioè dell'incidenza, in termini di causalità, della durata del periodo in cui si avuta l'omissione stessa”, afferma:

“ Il giudizio controfattuale va compiuto anche in relazione alla condotta dell'uomo che ha avuto efficacia nel determinismo dell'evento: se quella condotta dell'uomo nel meccanismo causale non fosse stata assente (o non fosse stata presente nella causalità commissiva) l'evento si sarebbe verificato ugualmente o si sarebbe verificato con lo stesso grado di intensità o nei medesimi tempi? È chiaro che qui non siamo più nel campo della causalità meramente materiale bensì in quello della causalità giuridica e che ci riferiamo all'influenza che la condotta (omissiva o commissiva) dell'uomo ha avuto sul verificarsi dell'evento e quindi a quella particolare forma della causalità denominata "causalità della condotta"; ed è altrettanto chiaro che l'indagine riguarda ancora esclusivamente l'elemento oggettivo della fattispecie senza alcuna considerazione dell'elemento soggettivo”

Nel caso di specie, era risultato provato che, a fronte di un'esposizione pluriennale del lavoratore defunto, i due imputati lo avevano sottoposto alle esposizioni all'amianto per un periodo,

rispettivamente, di **mesi dieci e di mesi quattordici**. La sentenza di appello “avrebbe dovuto fornire di congrua motivazione la sua valutazione sugli effetti che la sottoposizione ad esposizione, anche per periodi della brevità indicata, poteva avere sull'abbreviazione della latenza delle malattie o sulla anticipazione degli effetti patologici ed in particolare sull'anticipazione del decesso”, mentre “ si è soffermata sul problema della rilevanza delle precedenti esposizioni ai fini dell'insorgenza del mesotelioma e sull'efficienza concausale di mesotelioma e asbestosi nel determinismo della morte” ma sull'efficienza causale delle condotte dei due imputati “**si è limitata ad affermare apoditticamente che la prosecuzione dell'esposizione anche nei periodi in cui i due imputati avevano ricoperto la carica indicata aveva cagionato "un aggravamento dell'asbestosi"**”.

Di tale affermazione “**non viene data alcuna spiegazione nella sentenza impugnata. É ovvio che la prosecuzione di un'esposizione induce un aggravamento della patologia; ma se questo aggravamento non è tale da modificare significativamente i tempi e le modalità di un evento comunque destinato a verificarsi non può essere affermata l'efficienza causale della condotta di chi questa esposizione ha provocato o con sentito**”.